

Mandato della Comunità Energetica Rinnovabile per la presentazione della richiesta di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Tra

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____), il ____/____/____,
residente in VIA _____ n. _____,
comune di _____ (____), CAP _____,
codice fiscale _____.

— *mandante* —

e

CER “SAN BENEDETTO”, codice fiscale 03273840607 e P. IVA 03273840607, con sede in Via PO 13, comune di CASSINO (FR), CAP 03043,

— *mandatario/Soggetto Referente* —

PREMESSO CHE

- con gli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199, sono stati regolamentati gli incentivi per la condivisione dell'energia e disciplinate le configurazioni di autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, in attuazione degli artt. 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito anche, ARERA), nel dare attuazione all'art. 32, comma 3 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n.199, ha adottato i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni in tema di Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili anche in attuazione degli artt. 15 e 16 della direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- con la predetta deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 e il relativo Allegato A) è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente, ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche, MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 sono state disciplinate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR);
- con le Regole Operative per l'accesso ai benefici di cui al Decreto n. 414 del 7 dicembre 2023 (nel seguito anche, Regole Operative), verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE, il GSE ha disciplinato le modalità di accesso ai predetti benefici.

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *Oggetto del mandato*

1. In esecuzione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 30 e 31 del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n. 199, nonché del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, della deliberazione ARERA 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, di adozione del TIAD e delle Regole Operative del GSE, il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, oltreché alla presentazione della richiesta di verifica preliminare, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti successivi all'eventuale concessione dei benefici.

2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:

- a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);
- b. ad allegare all'istanza la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente;
- c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;
- d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;
- e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;
- f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;

- g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;
- h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;
- i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- j. a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne:
- l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quartiorarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, *qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione*;
 - l'acquisizione della misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti dal GSE tramite il Sistema GAUDI' di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione, *qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione*;
 - l'acquisizione per il tramite del GSE e l'utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE;
- k. ad acquisire dal mandante e, quindi, a fornire al GSE, mediante l'utilizzo del portale informatico appositamente predisposto (e sempre che non siano già disponibili sul sistema GAUDI) i dati relativi all'/agli impianto/i di produzione del mandante indicato/i nel presente contratto, qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione, perché siano inseriti nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;
- l. a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di Scambio sul Posto in essere con il GSE e in capo al mandante, afferenti agli impianti di produzione facenti parte della configurazione, qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione.
3. Le attività di cui al presente articolo sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

Articolo 2

Responsabilità del mandatario nei confronti del GSE

e degli altri soggetti istituzionali

1. Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione e con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.
2. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza delle irregolarità di cui al comma 1, i provvedimenti conseguenti saranno indirizzati al Referente, fatto salvo l'eventuale suo diritto di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

Articolo 3

Mancato rinnovo e revoca del mandato

1. Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.
2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Articolo 4

Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, trovano applicazione, oltreché le disposizioni del codice civile, le previsioni normative e regolatorie specifiche della disciplina.

Allegati - Documenti di identità dei sottoscrittori

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del/i mandante/i]

Firma/e del/i mandante/i

.....

[inserire Nome e Cognome del mandatario/Soggetto Referente] *Firma del Referente*

.....